



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 25 del 20/03/2018**

**Modifica all'articolo 2 della legge regionale del 12 maggio 2004,  
n.7. Statuto della Regione Puglia**

**Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge di modifica all'art. 2 della legge regionale n. 7 del 12 maggio 2004.**

Il presente schema di disegno di legge si propone la finalità di emendare nuovamente la legge regionale n. 7 del 12 maggio 2004 recante "Statuto della Regione Puglia", in ragione della necessità emersa di introdurre un ulteriore comma all'art. 2 volto a cristallizzare taluni principi fondamentali da porre alla base della attuale nonché futura politica dell'Amministrazione Regionale.

**1. Premesse**

Con la legge regionale del 12 maggio 2004 n. 7 il Consiglio Regionale ha approvato lo Statuto Regionale della Puglia che, negli anni, è già stato oggetto di modifiche ed emendamenti: segnatamente detta legge è stata dapprima modificata dalla legge regionale n. 9 dell'11/04/2012 che ha emendato l'art. 7 legge citata in ordine alle Province della Puglia (a seguito della istituzione della sesta Provincia – BAT -), poi dalla legge regionale n. 8 del 28/03/2013 che ha invece modificato gli articoli 21, 24, 33, 34, 43 e 50 (relativamente alla composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale ed altro) e, infine, dalla successiva legge regionale n. 44 del 20/10/2014 che ha novellato l'art. 44 della legge 7/2004 ampliando il novero della attribuzioni della Giunta Regionale: in particolare all'organo esecutivo è stata demandata la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione, nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell'Unione europea, prevedendo altresì che i regolamenti adottati dalla Giunta possano acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante delle competenti Commissioni Consiliari entro trenta giorni (salvi i casi di urgenza nei quali tale termine è ridotto a quindici), decorsi i quali lo stesso si intende acquisito favorevolmente.

**2. Cenni sullo Statuto regionale**

La legge in argomento rappresenta quel tipo di fonte del diritto che, in virtù del principio di autonomia, disciplina l'organizzazione interna delle Regioni, indica i fini che l'ente intende perseguire e detta le regole fondamentali a cui essa dovrà attenersi nell'esercizio della sua attività. Tuttavia, poiché nell'ordinamento italiano le Regioni, a differenza dello Stato, sono dotate di autonomia ma non di sovranità – come peraltro rimarcato anche dalla Corte Costituzionale – gli statuti regionali non possono essere assimilati ad una costituzione regionale: conseguentemente il "nuovo" art. 123 della Carta Costituzionale (come introdotto dalla L. cost. n. 1/1999), stabilisce che gli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, debbano porsi "in armonia con la Costituzione": tale espressione è stata interpretata da parte della dottrina e dalla stessa giurisprudenza come rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La potestà statutaria delle Regioni, in tale ambito, è dunque stata significativamente ampliata e valorizzata rispetto al previgente ordinamento, dal momento che la revisione costituzionale (L. Cost. n. 1/1999) ha soppresso le procedure di approvazione parlamentare della deliberazione statutaria regionale: ciò implica che, nell'esercizio della stessa, il legislatore regionale conosca il vincolo dell'"armonia con la Costituzione" e debba allo stesso conformarsi.

**3. Motivazioni e ratio della modifica normativa proposta**

L'intendimento sotteso alla presente proposta emendativa dello Statuto risponde all'esigenza di introdurre il principio della bellezza quale ulteriore valore fondante i principi cardine dell'Amministrazione Regionale, nel novero di quelli che hanno già ispirato il legislatore e che sono stati cristallizzati nell'art. 2 legge citata.

E' di ogni evidenza che tale proposizione è volta ad introdurre *ex novo* concetti che saranno oggetto di approfondimento e dedicata attuazione a mezzo di norme future, lasciando invariati gli strumenti normativi di pianificazione (sia paesaggistica che urbanistica) già vigenti e cogenti: trattasi in sostanza

di uno strumento la cui *ratio* ispiratrice è quella di porre al centro dell'attenzione del legislatore l'uomo e i suoi bisogni onde consentirne un libero ed incondizionato sviluppo.

Segnatamente lo schema di disegno di legge si propone di:

1. riconoscere al termine *paesaggio* il significato più adatto per rappresentare le principali ed importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale della Puglia;
2. preferire il termine *paesaggio* nella sua accezione materiale ed immateriale, quale componente principale di un patrimonio collettivo, caratterizzato da fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni;
3. non utilizzare il termine *territorio* che rappresenta invece la componente fisica, quale luogo materiale dei diversi paesaggi con un territorio più topografico;
4. citare che le suddette azioni volte al governo del paesaggio siano tutte in una prospettiva di *sviluppo sostenibile* delle risorse;
5. evidenziare che nella prospettiva dello *sviluppo sostenibile* interagiscono fattori sociali, ambientali ed economici.


Come emerge agevolmente dalla lettura sistematica della proposta di revisione in argomento con il testo attualmente vigente dello Statuto Regionale, la parte più significativa della modifica è la correlazione tra il territorio, l'ambiente e la persona umana (vista nelle plurime sfaccettature in cui si esprime la sua personalità), tenendo anche conto del fatto che il successivo art. 10 dello Statuto è già specificamente dedicato alla qualità della vita dei cittadini ("*1. La Regione tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza. 2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future*") e che, ai sensi dell'art. 12 dello stesso Statuto, "*1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità*".

Sulle suesposte basi concettuali, si propone pertanto di emendare l'art. 2 della l.r. n. 7/2004 introducendo il comma 3 nei termini esplicitati nell'articolato sottostante.

Il presente schema di disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della l.r. n. 28 del 16/11/2001, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

**Il funzionario Alta Professionalità**

Dr.ssa Giorgia Barbieri



**Il Direttore del Dipartimento**

Ing. Barbara Valenzano



**L'Assessore alla Pianificazione Territoriale**

Prof. Alfonso Piscichio



**Schema di Disegno di Legge**

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7**

All'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3:

***"3. La Regione tutela, valorizza e promuove la bellezza del territorio, del paesaggio e dell'ambiente pugliese in tutte le sue espressioni, sia allo scopo di consentirne la fruizione piena ed incondizionata a tutti nella prospettiva del pieno, sostenibile ed adeguato sviluppo della persona umana, come singolo e nelle formazioni sociali nelle quali si esprime la sua personalità, sia allo scopo di tutelare i valori e l'identità culturale della comunità pugliese".***

CAPOGRUPPO REGIONALE  
Consiglio della VII  
Don. Marco U.